

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 47

I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana. Modifiche alla l.r. 10/2019.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Duecentocinquantesimo della nascita di Napoleone Bonaparte. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 10/2019

Art. 2 - Cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/2019

Art. 3 - Personalità ed istituzioni storiche della Toscana celebrate dal Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2019.

Art. 4 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 10/2019

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 della l.r. 10/2019 rinviano ad atti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'indicazione agli uffici degli indirizzi, rispettivamente, per la predisposizione del programma celebrativo della ricorrenza della nascita di Napoleone Bonaparte e per l'emanazione di un bando di erogazione di contributi agli enti locali che si facciano promotori d'iniziativa volte alla celebrazione della figura di Cosimo I de' Medici, primo Granduca di Toscana;

2. Con la deliberazione 25 giugno 2019, n. 60, l'Ufficio di Presidenza ha dettato gli indirizzi di cui al punto 1, dando inoltre indicazione per l'ampliamento della platea

dei beneficiari di cui all'articolo 4 della l.r. 10/2019, anche alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro promotrici di iniziative e per la possibilità di adesione alla realizzazione di rilevanti progetti celebrativi anche in collaborazione con istituzioni statali nel quadro delle iniziative relative alla figura di Cosimo I de' Medici;

3. In tale ampliato contesto d'intervento, verificata la disponibilità di risorse, si è ritenuto di procedere allo stanziamento di ulteriori euro 20.000,00 ad integrazione dell'originario stanziamento di euro 50.000,00 previsto per le celebrazioni della figura di Napoleone Bonaparte, e di ulteriori euro 50.000,00 ad integrazione dell'originario stanziamento di euro 80.000,00 previsto per le celebrazioni di Cosimo I de' Medici, dei quali, euro 15.000,00 da destinarsi all'adesione ai progetti rilevanti in collaborazione con istituzioni statali;

4. Verificata la disponibilità di ulteriori risorse appare opportuno destinare un'integrazione di euro 50.000,00 all'originario stanziamento di euro 65.000,00 anche per la celebrazione delle numerose ricorrenze correlate a personalità illustri della Toscana, aggiuntiva rispetto a quelle degli articoli 2, 3 e 4, della l.r. 10/2019.

Conseguentemente, le originarie previsioni di spesa una tantum sull'esercizio 2019 di euro 245.000,00 per spese correnti ed euro 30.000,00 per spese in conto capitale, sono incrementate, per la sola annualità 2019, di euro 120.000,00 per la parte corrente;

5. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espletamento delle procedure di avvio delle selezioni per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 della l.r. 10/2019 e per gli ulteriori provvedimenti attuativi delle disposizioni della l.r. 10/2019, si ritiene necessario che la presente legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Duecentocinquantesimo della nascita
di Napoleone Bonaparte.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 10/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana), le parole: "euro 50.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 70.000,00".

Art. 2

Cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana
Cosimo I de' Medici.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 10/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 10/2019, è sostituito dal seguente:

“1. Nel cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, fornisce indirizzi per l'erogazione dei contributi agli enti locali e alle istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana, da effettuarsi tramite la predisposizione di bandi, o per l'adesione a rilevanti progetti da realizzarsi anche in collaborazione con istituzioni statali.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 10/2019 è sostituito dal seguente:

“2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato l'importo complessivo di euro 130.000,00 di cui euro 115.000,00 da erogarsi ad enti locali e istituzioni sociali private senza finalità di lucro della Toscana tramite la predisposizione di bandi, ed euro 15.000,00 da erogarsi per l'adesione a rilevanti progetti celebrativi da realizzare anche in collaborazione con istituzioni statali.”.

Art. 3

Personalità ed istituzioni storiche della Toscana celebrate dal Consiglio regionale.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 10/2019 le parole: “euro 65.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 115.000,00”.

Art. 4

Norma finanziaria.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 10/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 10/2019 è sostituito dal seguente:

“2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per l'importo complessivo di euro 395.000,00, si fa fronte con i seguenti stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021:

a) per euro 245.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 30.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

c) per euro 120.000,00, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 luglio 2019, n. 389

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Casucci, Mazzeo

Approvata in data 23 luglio 2019

Divenuta legge regionale 32/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2019, n. 48

Interventi straordinari per l'anno 2019 a favore delle associazioni pro loco. Modifiche alla l.r. 52/2018.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga